

A.N.P.A.N.A. ODV
SEZIONE TERRITORIALE NOVARA
 Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente

Sede Legale c/o CST Novara Corso Cavallotti 9 - 28100 Novara Tel. 349.1759216 - Fax 178.2757878
anpana.novara@pec.it - novara@anpanapiemonte.it - www.anpanapiemonte.it
 C.F. 94054680031

Verbale di Assemblea Straordinaria del 12/10/2022 - seconda convocazione

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 19:00, in Vicolo Della Caccia 6 Novara si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Nazionale Protezione Animale Natura Ambiente A.N.P.A.N.A. ODV Sezione Territoriale Novara -//

Assume la presidenza dell'Assemblea, il /la Sig./ra BARBERIS LORIS -//

verbalizza il /la Sig./ra RAGUSA FRANCESCO -//

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicato ai Soci contenente l'ora e il luogo della seduta e il seguente O.d.G:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D. lgs 03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2)

Il Presidente da atto che sono presenti n. 13 Soci aventi diritto al voto di cui n. 8 per delega su n. 15 Soci iscritti all'Associazione alla data del presente verbale, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare quanto indicato all'Ordine del Giorno. -//

Passando alla trattazione dell'O.d.G., il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo Territoriale ai sensi statuari ha indetto l'Assemblea dei Soci a seguito delle osservazioni pervenute dall'ufficio RUNTS della Regione Piemonte e ai fini del perfezionamento del passaggio dal Registro Regionale dell'ODV al RUNTS si procede a nuovo adeguamento statutario. -//

Al termine della lettura dello Statuto l'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante. Il Presidente della Sezione viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di bollo e di registro ai sensi della art. 82, D.lgs. 117/2017 e art. 26 D.lgs. 105/2018. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Ragusa Francesco

Il Presidente

Loris Barberis

Davide De Michele

Concetta Forte

Angelo Trekanori

Tommaso Alarico Suter

Pietro Fregoso

Giovanni Baran

Lythrelotti Sergio

Olomi

Manuela Doce

Renzo Ferraro

Manuela



Statuto di ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"A.N.P.A.N.A. ODV – SEZIONE TERRITORIALE DI NOVARA"

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (d'ora in avanti D.lgs 117/2017 e s.m.i), l'Organizzazione di Volontariato Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura Ambiente ODV – Sezione Territoriale di Novara, siglabile "A.N.P.A.N.A. NOVARA ODV – Sezione Territoriale di Novara" oppure "ANPANA NOVARA ODV".
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Novara (NO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione ANPANA NOVARA ODV aderisce all'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura, Ambiente ODV", già costituita in Roma in data 03/04/1985 con atto pubblico, avente sede centrale a Foligno (PG) ed usufruendo dei riconoscimenti Nazionali e Ministeriali.
2. L' ODV è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge i seguenti scopi:
 - 1 Proteggere tutti gli animali, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, a prescindere dalla loro relazione con l'uomo, da qualsiasi forma di violenza, maltrattamento, abbandono e sfruttamento, attraverso la tutela del loro benessere, dei loro diritti, della loro natura biologica, della loro dignità e della loro libertà;
 - 2 Proteggere la natura, l'ecosistema, il paesaggio urbano ed extraurbano, l'ambiente e il settore agricolo-alimentare;
 - 3 Promuovere la diffusione di metodi non cruenti di gestione della fauna selvatica;
 - 4 Contribuire al progresso della normativa vigente in materia di protezione degli animali e dell'ambiente;
 - 5 Vigilare sul rispetto della normativa a tutela degli animali e dell'ambiente, anche per mezzo di Guardie Zoofile-Ambientali appositamente formate attraverso percorsi formativi e di successivo aggiornamento;
 - 6 Prevenzione del randagismo ai sensi della Legge 14 Agosto 1991 n. 28;
 - 7 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui al presente articolo.
 - 8 Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.



- 9 Gestire rifugi per animali, anche selvatici, oasi e colonie feline, nonché tutte le fasi necessarie, comprese l'adozione, per garantirne la più adatta collocazione in relazione alla specie.
- 10 Gestire, anche attraverso apposite convenzioni, aree naturali protette, oasi naturali e zone di importanza artistica, e storico-culturale, parchi urbani e suburbani comprese le relative strutture.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 1. Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 2. Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende:
 - 1 Realizzare corsi di formazione per Guardie Zoofile-Ambientali e Operatori deputati al servizio di vigilanza Zoofila Ambientale, e tutte le attività statutarie;
 - 2 Redigere e divulgare materiale informativo/didattico avvalendosi dei principali Social network;
 - 3 Promuovere campagne di sensibilizzazione;
 - 4 Organizzare iniziative, manifestazioni, occasioni di incontro, in autonomia o in collaborazione con enti locali, altre associazioni, per sensibilizzare la popolazione locale sui temi ambientali e favorire la crescita di una comunità attenta allo sviluppo sostenibile e alla cura del territorio di riferimento;
 - 5 Supportare, all'occorrenza e su chiamata, con i propri volontari formati, gli Enti pubblici e privati che operano e coordinano le azioni in ambito di Protezione Civile sia a livello locale che nazionale in caso di calamità o situazioni emergenziali diffuse.
 - 6 Collaborare con soggetti pubblici e privati anche per mezzo di convenzioni, per lo svolgimento di tutti i compiti attinenti alle finalità statutarie
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti



preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

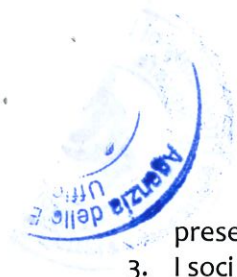
Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] (1) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del



presente statuto.

3. I soci ANPANA ODV si distinguono in:

- **ordinari:** iscritti senza funzioni operative;
- **operatori:** iscritti con funzioni operative che svolgono attività di volontariato attivo nei vari ambiti contemplati dallo statuto (es.: operatori di protezione civile, operatori dei rifugi, guardie zoofile ambientali, iscritti ai corsi per guardie, personale che svolge attività promozionali e divulgative, etc.)

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV;
9. Non possono, in nessun caso, essere ammessi, quali soci dell'Associazione Nazionale Protezione degli Animali, Natura e Ambiente:
 - chi svolge attività lavorative o ludiche non compatibili con gli scopi e le finalità ANPANA
 - chi sia stato raggiunto da provvedimento di esclusione da ANPANA
 - chi abbia commesso illeciti in danno degli animali o dell'ambiente

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- I soci, con anzianità inferiore ai tre mesi, possono intervenire alle Assemblee senza diritto di voto;
- tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, possono candidarsi alle cariche elettive nazionali e territoriali, purché in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal presente statuto.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
- ad astenersi, anche in privato, da comportamenti contrari alle finalità statutarie e lesivi dell'immagine dell'Associazione o dei suoi rappresentanti nazionali e locali.

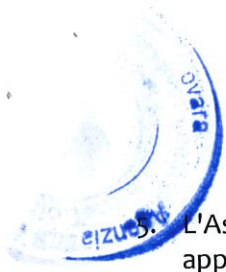
Art. 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
 7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
 8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
 10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
 11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per la fusione, la scissione, la trasformazione o lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;



- j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
 - p. elegge tra gli associati, il Presidente del Consiglio Direttivo (rif. Art 13 del presente statuto)
- Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

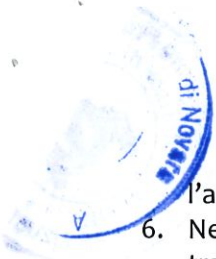
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 cod. civ.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità



l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.lgs 117/2017 e s.m.i;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

- 
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
 4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
 5. Il Presidente deve comunicare alla Sede centrale ogni variazione numerica degli assicurati per l'adeguamento delle polizze assicurative stipulate.
 6. Se non delegata, svolge la funzione di tesoriere tenendo ed aggiornando i libri contabili obbligatori, anche avvalendosi delle collaborazioni di altri soci della sezione o di un professionista abilitato.
 7. Tiene ed aggiorna il registro soci, il registro degli assicurati, il registro dei verbali del CDT, il registro dei verbali delle assemblee ed il protocollo della corrispondenza
 8. Cura l'invio alla Sede Centrale di nominativi dei Soci e delle quote associative distinguendo gli operatori e le guardie dalle altre categorie di soci nei modi e nei tempi previsti da apposite circolari degli organi nazionali.
 9. È responsabile della copertura assicurativa dei veicoli e dei mezzi in uso della sezione
 10. È responsabile in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.

Art. 14 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15 Guardie Zoofile Ambientali

1. La guardia zoofila ambientale è un socio operatore ANPANA ODV, può essere nominata Guardia Particolare Giurata con decreto della Prefettura competente per territorio o su decretazione della Regione o della Provincia ove esiste una Sezione.
2. La nomina viene richiesta alle autorità competenti dal Presidente Nazionale o dai Presidenti Territoriali dallo stesso eventualmente delegati.
3. La nomina può essere richiesta solo in favore dei Soci che abbiano assolto gli obblighi scolastici, che abbiano frequentato un apposito corso di formazione teorico e pratico, che abbiano superato l'esame di idoneità, che siano in possesso dei necessari requisiti psico-fisici per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e che siano in regola con il versamento delle quote

sociali ed assicurative.

4. La Guardia Zoofila Ambientale svolge la funzione di prevenzione e repressione di illeciti amministrativi e penali in materia di tutela degli animali e dell'ambiente, in materia venatoria e ittica, nei limiti previsti dalle normative vigenti e dai decreti di nomina.
5. La Guardia Zoofila Ambientale può svolgere la funzione operativa sul territorio fino al compimento del 70° anno di età, successivamente può svolgere funzioni d'ufficio.
6. La Guardia Zoofila Ambientale garantisce l'osservanza dell'apposito Regolamento emanato dal CDN e dei limiti e degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dai decreti di nomina. In caso di violazione, può essere soggetta alle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento, ivi compreso il ritiro del decreto e nei casi più gravi, salva contestazione specifica della violazione ipotizzata e contraddittorio sulla medesima, la sua esclusione.
7. La Guardia in mora con il rinnovo della quota associativa ed assicurativa è sospesa di diritto dall'esercizio delle proprie funzioni.

Art.16 Assicurazione

- 1- Tutti i Soci Operatori e Guardie ANPANA ODV debbono essere coperti da Assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile valevole dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- 2- La stipula delle polizze assicurative di cui al punto 1 del presente articolo è di esclusiva competenza della Sede Centrale che, sulla scorta degli elenchi forniti dalle Sezioni Territoriali provvede all'adeguamento della consistenza numerica degli assicurati.
- 3- In caso di omesso o ritardato pagamento della quota assicurativa entro i termini previsti, l'Operatore/Guardia ANPANA ODV cessa qualsiasi attività operativa sino alla regolarizzazione, spirato il termine del 31 Marzo senza l'avvenuta regolarizzazione, il Socio Operatore/Guardia inadempiente decade dalla iscrizione ad ANPANA ODV e la Sede Centrale e la Sede Territoriale provvedono alla cancellazione dei dati personali dai rispettivi Registri senza obbligo di comunicazione o notifica.

Art. 17 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto è costituito da n. 17 (diciassette) articoli ed è stato approvato dalla Assemblea Generale dei Soci in data 12 ottobre 2022



Handwritten signatures of the assembly members, including names like Roberto Baccini, Angelo Trabucchi, and others, arranged in several rows.